



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

OGGETTO: raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico

Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all'Albo per lo svolgimento di tale attività.

Preliminarmente, si precisa che, come già espresso nella [Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021](#) del Ministero della Transizione Ecologica e nel riscontro all'[Interpello n. 72669 del 05 maggio 2023](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, così come individuati dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter, n. 4, del D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani e mantengono tale qualifica anche ai fini della tracciabilità.

La normativa affida ai Comuni l'obbligo e la responsabilità di provvedere, nel caso di abbandono ad opera di ignoti o di inadempienza dei soggetti responsabili, alla rimozione di detti rifiuti (a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione), anche laddove essi siano inquadrabili "ab origine" nella categoria dei rifiuti speciali.

Gli indirizzi tecnico-operativi per la corretta gestione dei rifiuti abbandonati sono contenuti nelle [Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti](#) di cui alla [Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105](#), approvate con [Decreto ministeriale n. 47 del 9 agosto 2021](#), che richiamano le [Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato](#) redatte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, nella versione aggiornata del 14 febbraio 2020.

Relativamente ai rifiuti abbandonati da ignoti, le Linee Guida stabiliscono che, fatta eccezione per i rifiuti combustibili, per i rifiuti potenzialmente contaminati da amianto, per i rifiuti che presentano elementi "sospetti" (rilevabili dal contenuto e/o dal confezionamento), nonché per quelli "non classificabili a vista" (perché eterogenei oppure rientranti nelle categorie di rifiuti con codice EER a specchio), si possa procedere alla "classificazione a vista" qualora detti rifiuti siano palesemente non pericolosi e comunemente gestibili e rientranti tra le tipologie di rifiuti contemplati nel [Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026](#) (e quindi ascrivibili alla categoria 1).

Ne consegue che la “classificazione a vista”, in virtù dell’approccio metodologico rappresentato, qualora sussistano le condizioni sopra descritte, possa essere applicata anche ai rifiuti abbandonati (ancorché pericolosi assoluti) che si possono identificare come “omogenei” e per i quali possa essere consapevolmente assegnato un codice EER.

Ciò premesso, si rileva che i mezzi iscritti in categoria 4 e 5 destinati al trasporto dei rifiuti speciali consentono di garantire requisiti tecnici più specifici e adeguati in relazione alla natura dei rifiuti trasportati e, peraltro, l’identificazione del rifiuto (con attribuzione del codice EER specifico) consente di definire in maniera corretta la destinazione di recupero o smaltimento più idonea, garantendo livelli di sicurezza ambientale più elevati.

Considerate quindi le finalità dell’Albo, che sono anche quelle di assicurare la protezione ambientale e sanitaria attraverso la verifica dell’idoneità dei mezzi di trasporto e degli operatori, si ritiene che, nei casi sopra descritti, da parte degli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti urbani, sia possibile procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo, assegnando di volta in volta il codice EER pertinente.

IL SEGRETARIO

Cecilia Gigli

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi

Cecilia Gigli

21/05/2026 12:38:17 UTC+0200



Nome: Gizzi Daniele

Emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signatur

Data: 21/05/2026